

Usi civici - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011

Bene gravato da uso civico - Soggezione ad espropriazione forzata - Inammissibilità - Sdemanializzazione di fatto - Esclusione - Fondamento.

Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela dell'interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e "lato sensu" pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico; siffatto divieto comporta, pertanto, la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011